



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Protocollo: 31544

Allegati:

Roma, 10 ottobre 2008

Alle Direzioni Regionali

Agli Uffici delle dogane

LORO SEDI

Alle Aree Centrali

Agli Uffici di Diretta Collaborazione del Direttore

Al SAISA

SEDE

Al Dipartimento Finanze
Via Pastrengo, 22 - 00187 ROMA

All' Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00145 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51 - 00162 ROMA

All' Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

All' Unione Italiana delle Camere di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio, 21 - 00187 ROMA

Alla Camera di Commercio Internazionale
Via XX Settembre, 5 - 00187 ROMA

Alla Confederazione Generale dell' Industria
Italiana
Viale dell' Astronomia, 30 - 00144 ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana del
Commercio e del Turismo
Piazza G. Gioacchino Belli, 2 - 00153 ROMA

Alla Confederazione Generale dell' Agricoltura
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00186 ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della Logistica
Via Panama, 62 - 00198 ROMA

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
Via XX Settembre, 3 - 00187 ROMA

All'Associazione Nazionale Spedizionieri Doganali
Via Londra, 7/9 - 20090 Milano – Segrate

All'Associazione Nazionale Centri di Assistenza
doganale
Ufficio di Presidenza
Via Traversa, 3 - 57100 LIVORNO

Alla Federazione Nazionale delle Imprese di
Spedizioni Internazionali
Via Emilio Cornalia, 19 - 20124 MILANO

OGGETTO: Circolare n. 45/D dell'11 dicembre 2006 – Istruzioni integrative relative alla compilazione della casella 2 (speditore/esportatore) del DAU.

Nell'ambito del progetto comunitario e-customs e delle attività contenute nel relativo piano di attuazione (M.A.S.P. – Multi Annual Strategic Plan) è previsto per l'anno 2009 l'avvio del sistema comunitario EORI, (Economic Operator Registration and Identification) per l'attribuzione di un codice di identificazione agli operatori economici che effettuano operazioni doganali sul territorio dell'U.E.. Tale codice di valenza comunitaria sarà attribuito da ciascuno Stato Membro ai soggetti residenti sul proprio territorio, nonché ai soggetti non residenti nella U.E. a cura dello Stato Membro presso il quale tali operatori effettuano per la prima volta una operazione doganalmente rilevante.

Il codice EORI sarà quindi utilizzato anche per la compilazione delle dichiarazioni doganali, relativamente alla caselle 2, 8, 14 e 50 del D.A.U.. A seguito della pubblicazione del Regolamento comunitario di istituzione del sistema EORI, saranno fornite le modalità di attribuzione del codice in parola agli operatori e le relative istruzioni per l'utilizzo di tale codice nelle dichiarazioni doganali.

Nelle more dell'avvio del predetto sistema si rende necessario integrare le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni doganali onde consentire l'identificazione dei soggetti che effettuano operazioni di esportazione rilevanti ai soli fini doganali.

Pertanto il testo pubblicato nell'allegato 1 alla circolare in oggetto, sezione seconda, punto 2), relativo alle istruzioni per la compilazione della casella 2, relative alle formalità di spedizione esportazione, è integralmente sostituito, a decorrere dal 14 ottobre p.v., dal seguente.

“Casella 2: Speditore/Esportatore

Indicare le generalità dello speditore/esportatore: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo.

Nel caso di esportazioni effettuate da soggetti residenti, riportare nello spazio in alto, a destra della lettera “N.” il codice fiscale dello speditore/esportatore, preceduto dal codice “IT”.

I soggetti I.V.A. residenti devono indicare, in luogo del codice fiscale, il numero di partita I.V.A. loro attribuito a norma dell'art. 35, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

I soggetti residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta che effettuano operazioni rilevanti in ambito nazionale ai fini I.V.A. possono operare senza la necessità di nominare un rappresentante fiscale in Italia, indicando il numero di partita IVA attribuito a norma dell'art. 35 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Nel caso di operazioni rilevanti in ambito nazionale esclusivamente ai fini doganali:

- *effettuate da soggetti residenti in altro Stato Membro e non in possesso del numero di partita I.V.A. attribuito a norma dell'art. 35 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, indicare il codice identificativo I.V.A. rilasciato nello Stato di residenza (codice VIES), se attribuito; in mancanza, altro codice identificativo attribuito ai fini fiscali, preceduto dal codice del Paese;*
- *effettuate da soggetti residenti in un Paese terzo non in possesso del numero di partita IVA attribuito a norma dell'art. 35 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, indicare il codice identificativo del Paese di residenza seguito dal codice “I”.*

Nel caso di operazioni, non rientranti nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, effettuate da soggetti non residenti in Italia è consentita l'indicazione del codice “0” preceduto dal codice del Paese di residenza.

Nel caso di operazioni nelle quali intervengono più soggetti, indicare uno dei seguenti particolari codici in corrispondenza dello spazio a destra della lettera N.:

- *“7” nel caso di dichiarazione che prevede l’utilizzo del conto di debito della casa di spedizione da parte di un doganalista; Indicare inoltre nella casella 14 il codice identificativo del doganalista iscritto all’albo e nella casella 44, nell’ordine, il codice fiscale/partita IVA della casa di spedizioni e il codice fiscale/partita IVA del soggetto per conto del quale l’operazione viene compiuta; Resta fermo che devono essere indicate le generalità (cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo) dei due soggetti menzionati.*
- *“8” nel caso di dichiarazione da parte di detentori della merce in qualità di raggruppatore per conto di più soggetti diversi.*

Indicare inoltre nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del raggruppatore. Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei proprietari delle merci nella quale debbono essere elencati, nell’ordine i seguenti elementi: nell’intestazione gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione, come prescritto per gli esemplari complementari; per ciascuna riga il numero dell’articolo, il codice fiscale/partita IVA del proprietario delle merci ed il controvalore in euro del prezzo fatturato.

- *“9” nel caso di dichiarazione per conto dell’esportatore da parte di altri soggetti intervenuti nella transazione commerciale (cointestatar). Tale codice può essere utilizzato esclusivamente per i regimi di esportazione definitiva.*

Indicare inoltre nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana.

Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale nella quale debbono essere elencati, nell’ordine i seguenti elementi: gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione e per ciascuna riga il numero dell’articolo, il codice fiscale/partita IVA dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale ed il controvalore in euro del prezzo fatturato.”

Il Direttore dell’Area Centrale

f.to Teresa Alvaro

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93*

